

STATUTO

ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOBASSO CB VIA CAVOUR 26

Numero REA: CB - 104317

Codice fiscale: 00971410709

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO ""A"" ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 26122	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di Campobasso la Società cooperativa denominata "ARCADIA - SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE" , in sigla "ARCADIA COOP."	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è quello di ottenere	

a favore dei propri soci, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può collaborare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4 di 53

conseguimento degli scopi del presente Statuto, allo sviluppo armonico del territorio e allo sviluppo del tessuto economico con particolare riferimento alle imprese cooperative e del terzo settore;

b) promuovere, gestire e coordinare le suddette attività di formazione per imprenditori, quadri, tecnici, lavoratori occupati, disoccupati, inoccupati (giovani, adulti, anziani, donne, migranti) comunitari ed extracomunitari e fasce deboli;

c) promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati; in tal senso, la cooperativa intende promuovere e realizzare anche corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, riconosciuti dal MIUR, intervenendo in tutti gli ambiti, "trasversali" (Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti.) e "specifici" (Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline

	previste dagli ordinamenti), previsti dalla Direttiva accreditamento
	enti di formazione, adottata dal Ministero;
	d) rilasciare certificazioni (certificazione delle competenze, ecc);
	e) progettare, svolgere ed organizzare attività culturali e
	turistiche, di marketing territoriale e di infrastrutturazione
	materiale ed immateriale per lo sviluppo del territorio;
	f) formazione universitaria e post-universitaria
	g) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2,
	della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
	ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio1992,
	n. 104 (assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
	handicappate), e successive modificazioni, e di cui alla legge 22
	giugno 2016, n. 112 (assistenza delle persone con disabilità grave
	prive del sostegno familiare), e successive modificazioni;
	h) interventi e prestazioni sanitarie;
	i) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
	Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella
	Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno2001,e successive
	modificazioni;
	j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
	prevenzione del bullismo e dal contrasto della povertà educativa;
	k) realizzare ricerche di mercato, studi, campagne pubblicitarie,
	organizzazione congressi, meeting, seminari di studio, fiere,
	mostre, cerimonie, merchandaising;

7 di 53

s)	servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
t)	cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u)	attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
v)	alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
w)	accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
x)	organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
y)	microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
z)	agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
aa)	servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate
bb)	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
cc)	fornire la consulenza ad imprese, società, enti ed associazioni

	pubbliche e/o private finalizzata alla predisposizione, verifica di
	sostenibilità ambientale, sociale, economica e finanziaria e primo
	avvio di progetti e programmi di investimento volti al
	rafforzamento del tessuto produttivo e dell'innovazione. Tale
	attività si svolge sia a supporto del soggetto attuatore del
	programma d'investimento, sia con finalità di vigilanza e controllo
	sulla realizzazione del progetto e/o programma d'investimento
	stesso; a tale scopo la Cooperativa potrà progettare e gestire
	attività in ogni settore primario, secondario e terziario.
	La consulenza offerta dalla Cooperativa si esplica, anche, nelle
	seguenti attività:
	- esame di congruità anche con l'ausilio dell'analisi
	costi/benefici e della valutazione di impatto ambientale degli
	investimenti programmati;
	- evidenziazione dei fattori critici e valutazione delle risorse
	interne disponibili (umane, finanziarie, tecnologiche, etc.);
	- formulazione e realizzazione di programmi operativi aventi
	per oggetto le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi
	del piano quali: formazione, ricerca, selezione ed attivazione di
	fonti finanziarie, reperimento di specifici Know-how, messa a
	punto degli impianti e del ciclo produttivo;
	- coordinamento delle risorse coinvolte nella realizzazione del
	programma;
	- fornitura di tutti i sistemi e servizi inerenti all'elaborazione dei

dati per lo svolgimento di ricerche di campo e su base dati di terzi;

- svolgimento di attività di ricerca, anche in collaborazione con altre società, enti, istituzioni, università, singoli studiosi;

- individuazione e attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private.

- Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art 2, comma 3 del Dlgs 112/2017, la cooperativa, quale impresa sociale, potrà altresì svolgere le seguenti attività in via non principale:

dd) la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software, e di dispositivi ICT in generale;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni SEO e di servizi per lo sviluppo, il posizionamento e la promozione di siti web ed applicazioni mobili;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software negli ambiti dell'ICT, dell'Internet of Things (IoT) e della robotica;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di big data

	platform, ovvero piattaforme per l’analisi aggregata di dati, ad
	esempio per facilitarne la comprensione mediante la generazione
	automatizzata di statistiche e grafici;
	• lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi
	informatici e telematici;
	• lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
	applicazioni VoIP;
	• lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
	software con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale;
	• lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
	hardware open source;
	• lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi
	basati sulle logiche della “sharing economy” (o economia della
	condivisione), anche avvalendosi di dispositivi hardware e software;
	• lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi
	informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto
	logistico per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che
	elettronico, sia tramite Internet o altre reti telematiche che
	attraverso i canali tradizionali;
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di
	legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività
	connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o

	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle
	medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di
	magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli
	scopi sociali.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o
	elenchi.
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della
	Legge n. 59 del 1992 ed eventuali norme modificative ed
	integrative.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà altresì
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività
	sociale.
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e
	nei limiti ivi previsti.
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di
	attività, disciplinata da apposito regolamento approvato
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed

13 di 53

proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Ogni socio è iscritto nel Libro dei Soci a cura del consiglio di amministrazione

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o

i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o
soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i
cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i
cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in
ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al
raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei
limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al
momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo
nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può
rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere
eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente
statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere
in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il

recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci
cooperatori.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o
capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in
relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- l'ammontare della quota di capitale che propone di
sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né
superiore ai limiti di legge;
- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere
ammesso;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente
statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera
Arbitrale di Campobasso;

	chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto
	previsto nei precedenti punti dovrà inoltre indicare nella domanda
	di ammissione l'impegno a conferire la propria opera per il
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini
	stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro
	disponibile in Cooperativa.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile,
	se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto
	nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la
	sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di
	posta elettronica ed il numero di fax;
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di
	cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività
	economica svolta.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
	annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
	comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di

amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi

20 di 53

21 di 53

sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

- | | |
|---|--|
| d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; | |
| e) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi; | |
| f) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; | |
| g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; | |
| h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; | |
| i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; | |
| l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, | |

	non consentano la prosecuzione del rapporto.
	In particolare l'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio
	lavoratore:
	1) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	2) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato
	risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
	previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del
	Consiglio di amministrazione.
	L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio
	lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti
	pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con
	avviso di ricevimento.
	Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione
	l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può
	investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro 30 giorni.
	Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci in modo difforme
	da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può
	attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38.

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori	
	Art. 12	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello che tra essi li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 secondo e terzo comma del codice civile.	

Art. 13	
(Rimborso della quota)	
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.	
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) ed F, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	

27 di 53

proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15

	(Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori
	di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,n. 59.
	Art. 16
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote
	nominative trasferibili.
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 5.000,00.
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero
	1, lettera b) del presente statuto.
	Art. 17
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
	comunicazione.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di
	amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così

come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19

(Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto ogni 10.000 euro di capitale sottoscritto;	
- 2 voti oltre 10.001 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;	
- 3 voti oltre 20.001 euro e fino a 30.000 euro di capitale sottoscritto;	
- 4 voti oltre 30.001 euro e fino a 40.000 euro di capitale sottoscritto;	
- 5 voti oltre 40.001 euro di capitale sottoscritto.	
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
a) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi almeno 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 20	
(Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo previsto dalla legge; il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti massimi di legge;	
b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
6) Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
Art. 21	
(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
Art. 22	
(Bilancio d'esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.	

33 di 53

	precedente articolo 15;
	g) la restante parte a riserva straordinaria.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve
	indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli
	soci non cooperatori nella misura massima prevista per le
	cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 23
	(Ristorni)
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta
	dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
	legge 142/2001, dalle disposizioni del presente statuto e dal
	relativo apposito regolamento. Il ritorno è ripartito tra i soci
	cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli
	scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale
	previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti
	dall'apposito regolamento.
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun
	caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti
	retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del
	ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la

35 di 53

la disciplina di cui all'art. 2477 c.c.;

e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;

f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

j) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.

k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;

m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione;

o) delibera l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.

	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
	punto g) deve essere redatto da un Notaio.
	Art. 26
	(Convocazione dell'assemblea)
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
	in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è
	convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno
	otto giorni prima dell'adunanza.
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica,
	ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta
	a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità
	diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle
	assemblee.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
	all'articolo 22.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve

essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo Art. 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28

(Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura

	della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire,
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
	presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
	rappresentare, mediante delega scritta. Ciascun delegato non può
	rappresentare più di un socio.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante
	in bianco.
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro
	legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi
	designato.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di
	mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,
	legalmente consentito.
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema
	legalmente deliberato dall'Assemblea.
	Art. 29
	(Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La

	nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da
	un Notaio.
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
	Art. 30
	(Consiglio di amministrazione)
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di
	Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne
	determina, di volta in volta, il numero.
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente
	ed, eventualmente, il Vicepresidente.
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a
	soggetti non soci, purché la maggioranza degli
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli
	Amministratori non possono essere nominati per un periodo
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
	esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
	Art. 31
	(Compiti del consiglio di amministrazione)
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei
	soci dalla legge.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie
	attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e

dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

Art. 32

(Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua

	impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In

caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33

(Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34

(Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del dlgs. 112/2017

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35

(Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a

46 di 53

scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs medesimo.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 37

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della

	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco
	o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola
	di cui al comma precedente.
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel
	Regolamento della Camera Arbitrale di Campobasso.
	Art. 38
	(Arbitri e procedimento)
	Gli arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i
	criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
	civile;
	b) tre, per le altre controversie;
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero
	degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale
	di Campobasso.
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono
	nominati dalla Camera Arbitrale di Campobasso.
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto
	disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.

49 di 53

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
	Art. 40
	(Devoluzione del patrimonio finale)
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
	ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e
	non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a),
	del d.lgs 112/2017;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.
	TITOLO IX
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 41
	(Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio
	di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della
	legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea
	dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le
	mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma

dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto
compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Ferdinando CELLURALE,
Eliodoro GIORDANO - Notaio - segue impronta del sigillo.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMI 1,2 E 3 D.LGS. 7 MARZO 2005
N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIAM PER GLI USI CONSENTITI.
CAMPOBASSO LI' venerdì, 24 maggio 2024. ESENTE BOLLO

Il documento è composto di 56 pagine